

## **Il sistema dei trattenimenti in Italia**

### Introduzione

Le rivoluzioni della “Primavera araba” avvenute nel 2011 in Nord Africa e Medioriente hanno provocato un drastico aumento del flusso migratorio nel Mediterraneo e del numero di morti in mare oltre che dei timori per la situazione di immigrati irregolari e richiedenti asilo. L'Italia è stata probabilmente il paese europeo più colpito dai movimenti della regione.

Secondo l'ACNUR, nel 2011 in Europa sono giunti approssimativamente 58,000 immigrati irregolari: una cifra record. Circa 56,000 di questi sono sbarcati in Italia, rispetto ai 1,574 giunti a Malta e ai 1,030 in Grecia (UNHCR 2012a). Oltre 1,500 persone sono annegate o andate disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel corso del solo 2011, che è stato in assoluto l'anno con il maggior numero di morti, anche considerato il record precedente del 2007, quando i morti e dispersi sono stati circa 630 (UNHCR 2012a).

Nonostante il massiccio numero di sbarchi abbia allarmato l'opinione pubblica, sia in Italia che in Europa, alcuni osservatori hanno cercato di allentare il clima di tensione sottolineando l'eccezionalità della situazione a fronte dell'emergenza creatasi. Al termine della sua visita in Italia lo scorso Settembre 2012, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti, ha dichiarato: “le statistiche dimostrano che queste sono cifre eccezionalmente elevate a causa dei movimenti della Primavera araba.” Infatti, nel 2009 gli sbarchi erano stati soltanto 9,600, e 4,350 nel 2010 (ICMC 2012).

Le reazioni a questa situazione hanno portato, fra l'altro, a diversi appelli per avviare indagini a livello nazionale e regionale, fra cui un'indagine dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sulle morti dei migranti in fuga dalla Libia (Migreurop 2011; PACE 2012). In Italia, due organizzazioni non governative, l'ARCI e l'ASGI, hanno presentato nell'Aprile 2011 un reclamo presso l'Ufficio della Procura per chiedere un'indagine su quanto accadde nel 2011 a centinaia di immigrati Tunisini, scomparsi in mare nel tentativo di raggiungere le sponde italiane (La Repubblica 2012a).

In reazione alle crescenti pressioni sociali sul tema dell'immigrazione, il Governo italiano ha avviato una serie di misure alquanto controverse. Nel Febbraio 2011 il Ministro dell'Interno leghista Roberto Maroni dichiarò lo “stato di emergenza,” rinnovato fino alla fine del 2012 (Meccanico 2012). Il Governo dichiarò il Porto di Lampedusa, punto critico per le operazioni di soccorso nel Mediterraneo, un luogo “insicuro”, scatenando così feroci critiche da parte della comunità internazionale, la quale affermò che l'affermazione rischiava di “mettere a repentaglio l'intero sistema di salvataggi di migranti e richiedenti asilo, ed allo stesso tempo rendere le operazioni di salvataggio di gran lunga più pericolose e complesse (IOM et al 2011).

La strategia risposta del Governo italiano metteva anche in primo piano trattenimenti ed espulsioni. A mano a mano che il numero dei detenuti aumentava, crescevano anche gli sforzi da parte della società civile di monitorare le condizioni di vita dei detenuti. Nonostante ciò, nel 2011 Maroni vietò l'accesso ai centri di detenzione per migranti a giornalisti e organizzazioni non governative (Maccanico 2012; Cosentino 2011). L'Italia inoltre collaborò con Frontex per avviare un'operazione congiunta, chiamata “Hermes,” che prevedeva il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza marittima e l'utilizzo di esperti in vari centri di

detenzione del Paese per controllare ed interrogare i migranti appena sbarcati (Frontex 2011). Il Relatore Speciale dell'ONU ha espresso preoccupazione per il fatto che gli interrogatori condotti da Frontex si siano svolti senza supervisione esterna (OHCHR 2012).

La normativa italiana in merito di trattenimenti ed espulsioni è stata anche l'oggetto di alcuni precedenti giuridici da parte di tribunali internazionali: *El Dridi* nell'Aprile 2011 e *Hirsi* nel Febbraio 2012. Nel caso di *El Dridi* la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU) ha decretato che la legislazione italiana nel criminalizzare il soggiorno irregolare non è in linea con la Direttiva Europea sui rimpatri (CJEU 2011). In *Hirsi*, la Corte Europea dei Diritti dell'uomo di Strasburgo ha riscontrato che, intercettando e respingendo in Libia alcuni cittadini eritrei e somali diretti in Italia, l'Italia aveva violato gli Articoli 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'Articolo 4 del Protocollo 4 della CEDU (proibizione di espulsioni collettive) (European Court of Human Rights 2012).

Un'altra importante sentenza, con forti implicazioni sulla gestione italiana dei flussi di immigrati, fu il giudizio della Corte di Strasburgo nel caso *M.S.S v. Belgium and Greece* del 2011, quando la Corte definì la Grecia "Paese non sicuro" ai fini del respingimento dei richiedenti asilo, e dichiarò che il Belgio aveva violato la Convenzione Europea respingendo un richiedente asilo in Grecia, come previsto dal regolamento Dublino II. In seguito a questa sentenza molti paesi europei, fra cui l'Italia, cessarono di rinviare i richiedenti asilo in Grecia. Tuttavia, l'Italia ignorò la sentenza *M.S.S* respingendo alcuni cittadini di paesi terzi in Grecia in seguito ad un accordo bilaterale fra i due paesi. A fine 2012 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cominciò a deliberare sul caso *Sharifi v. Italy and Greece*, nel quale i due paesi sono accusati di aver respinto possibili richiedenti asilo sulla base dell'accordo bilaterale ma senza previa concessione di presentare la domanda di asilo (PRO ASYL et al 2012).

### **Trattenimenti**

La legislazione italiana riconosce esplicitamente i diritti dei migranti irregolari. L'Articolo 2(1) della legge sull'immigrazione stipula che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti." Inoltre, l'articolo 10 della Costituzione Italiana prevede che lo status legale degli stranieri sia regolato conformemente alle normative e ai trattati internazionali. Lo stesso articolo si riferisce al diritto all'asilo. L'articolo 13 della Costituzione invece afferma che la libertà personale è inviolabile e che la detenzione è permessa solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Nonostante tali garanzie costituzionali, il Ministero dell'Interno sembra aver creato delle distinzioni fra diverse tipologie di stranieri, probabilmente nell'ottica di limitare certi diritti ad alcuni gruppi di stranieri. Fino a ottobre 2012 il sito internet del Ministero dichiarava: "gli stranieri che sono sprovvisti di un regolare visto sono immigrati irregolari. Gli stranieri che hanno perso le condizioni necessarie per il soggiorno in Italia (per esempio permesso scaduto e non rinnovato) sono immigrati irregolari.

E secondo il regolamento vigente, gli immigrati irregolari devono essere espulsi. (EMN 2012b; sito web del Ministero dell'Interno).

Nonostante la legge italiana preveda il trattenimento di cittadini immigrati esclusivamente in strutture ad hoc e a particolari condizioni, una serie di esperti intervistati dal GDP hanno dichiarato che le autorità spesso

trattengono gli immigrati in modi non conformi al quadro normativa (Masera 2012; Pretto 2012). Gli esperti hanno anche sollevato dubbi in merito alla situazione nelle zone di confine, dove gli stranieri sono trattenuti in strutture temporanee chiamate “centri di accoglienza”, spesso per lunghi periodi e senza che prima vi sia la convalida del trattenimento da parte di un magistrato. (si veda la sezione sottostante “sistema dei trattenimenti”).

**Evoluzione della legislazione in materia di trattenimenti.** A partire dagli anni '80 la legislazione e la prassi italiane in materia di trattenimenti hanno subito numerose modifiche. L'Italia ha varato la prima legge per ridurre i flussi migratori nel 1986, chiamata “[Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.](#)” (Veugelers 1994, p. 39).

Nel 1989 il Paese adottò la [Legge Martelli](#), che regolava il riconoscimento dei richiedenti asilo, la procedura amministrativa per l'espulsione degli immigrati irregolari, fissando termini entro cui gli stranieri avrebbero dovuto lasciare il paese dopo aver ricevuto un ordine di espulsione (Veugelers 1994, p. 42; HRW 2006, p. 103).

Il Governo di Romano Prodi nel 1998 introdusse il trattenimento obbligatorio per immigrati irregolari con la [Legge Turco-Napolitano](#). Questa modifica normativa portò al [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero](#) 286/1998, che contiene anche norme per contrastare l'immigrazione irregolare (Art.12). Il T.U. inoltre enuncia i criteri per rilasciare ordinanze amministrative di espulsione, ovvero la permanenza sul territorio italiano senza un valido permesso o con un permesso scaduto da oltre due mesi e l'entrata nel paese avvenuta sottraendosi ai controlli alla frontiera (Art. 13). L'articolo 14 del T.U. stabilisce che gli stranieri irregolari (e i richiedenti asilo) possono essere trattenuti in strutture ad hoc per “il tempo strettamente necessario a determinarne l'identità e la documentazione necessaria a rimanere in Italia, e per determinarne o meno l'espulsione.”

La [Legge Bossi-Fini](#) del 2002 introdusse ulteriori modifiche alle procedure di trattenimento, prevedendo anche un investimento di oltre 70 milioni di euro per il biennio 2002-4 al fine di espandere e rafforzare il sistema detentivo per stranieri. L'Articolo 35 della legge affida alla Direzione centrale dell'Immigrazione e alla Polizia di Frontiera la gestione delle problematiche legate ai flussi migratori, autorizzando la polizia ad intraprendere operazioni di controllo delle frontiere ed espulsioni. Inoltre, tale normativa introduce misure coercitive per contrastare l'immigrazione irregolare - con l'articolo 11 interamente dedicato ad enunciare le “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” – e fissa a 30 giorni il periodo massimo di trattenimento, limite che sarà esteso poi nel 2011.

Nel maggio 2008 l'allora ri-eletto Governo Berlusconi dichiarò lo “stato di emergenza” del Paese, riferendosi soprattutto al “continuo e straordinario flusso di cittadini extracomunitari” e alla presenza delle comunità nomadi Rom e Sinti. Tale dichiarazione incise significativamente sulla prassi di trattenimento degli stranieri. In seguito alla dichiarazione infatti, il Governo adottò il [Pacchetto Sicurezza](#) al fine di agevolare le espulsioni, introdusse una legge che criminalizzava la presenza irregolare nel paese, e ribattezzò i centri di trattenimento “Centri di identificazione ed espulsione” (CIE). Fra le pene previste dalla nuova normativa c'era anche “l'arresto immediato e processo in direttissima per stranieri che si sono trattenuti in Italia nonostante l'ordine di espulsione” e sanzioni pecuniarie nei casi di ingressi illegali (WGAD 2009b, p. 15).

Inoltre l'esercito fu incaricato di condurre operazioni di polizia che vedevano coinvolti cittadini immigrati, e lo status di "immigrato irregolare" fu aggiunto alla lista delle circostanze aggravanti (Art. 1(f)) del codice penale italiano (Merlino 2009, p. 7-8).

Sotto l'egida del Pacchetto sicurezza, nel luglio 2009 il Governo adottò le Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che modificavano il T.U. del 1998. All'Articolo 6 del T.U. fu introdotto, per la prima volta nella normativa italiana, il reato di permanenza irregolare, punibile con un anno di detenzione e una sanzione fino a 2,000 euro. Inoltre, secondo le nuove modifiche, gli stranieri con un permesso di soggiorno scaduto oltre i 60 giorni che non hanno presentato domanda di rinnovo possono essere arrestati per un periodo dai sei mesi ad un anno. Le modifiche apportate al T.U. estesero anche la durata massima del trattenimento degli stranieri irregolari dai 60 ai 180 giorni (Art 14(5)).

L'Articolo 14 fu modificato includendo disposizioni che prevedono il carcere fino a quattro anni per gli stranieri che si sono trattenuti sul territorio italiano oltre il periodo consentito per il rimpatrio volontario. Tale misura portò al sopracitato caso di *El Dridi*, nel quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea esaminò la compatibilità della sentenza di custodia in questione con la Direttiva europea sui rimpatri. Nel caso in questione, nonostante la Corte riconobbe che l'ambito penale ricade nella sfera di competenza dei singoli stati, rilevò anche che le normative nazionali non devono contrastare con il diritto europeo, che altrimenti verrebbe svuotato di senso. Infatti, la pena prevista dalla normativa italiana mette a repentaglio un principio chiave della direttiva europea sui rimpatri, ovvero l'elaborazione di una politica efficace delle espulsioni. Se la Corte non dichiarò illegittima la criminalizzazione della permanenza irregolare di per sé, dichiarò però che gli Stati membri non possono prevedere misure detentive motivate esclusivamente dalla permanenza irregolare di uno straniero sul territorio al termine del periodo di rimpatrio volontario (CJEU 2011).

Conseguentemente alla sentenza di *El Dridi*, il T.U. fu modificato dalla legge 129/2011, adottata nell'Agosto 2011, che trasferì la Direttiva rientri e rimpatri nella legislazione italiana.

**Motivazioni per il trattenimento.** In linea con l'Articolo 14(1) del T.U., se non sono possibili né l'espulsione immediata né il diniego di ingresso, lo straniero può essere trattenuto nel più vicino CIE. Fra le situazioni in cui è prevista la custodia amministrativa vi sono la necessità di prestare assistenza allo straniero, verificare la sua identità o nazionalità, ottenere documenti di viaggio o provvedere a un adeguato mezzo di trasporto.

Un'altra serie di situazioni che permettono il trattenimento di stranieri riguarda il rischio che la persona interessata possa evitare di eseguire volontariamente l'ordine di espulsione. Secondo l'articolo 13(4bis), il Prefetto può determinare il rischio di fuga quando la persona: 1) non possiede valido passaporto o documento equipollente; 2) non possiede documentazione comprovante domicilio; 3) ha in precedenza dichiarato il falso sulla propria identità; 4) non ha ottemperato gli obblighi di presentarsi alle autorità durante il periodo di partenza volontaria; 5) non ha abbandonato il paese durante lo stesso periodo ovvero è rientrato nel paese nonostante il divieto di rientro. Una definizione così generica del rischio di fuga ha sollevato le critiche di molti esperti (Masera 2011; Natale 2011).

**Durata del trattenimento.** Con l'ultima modifica del T.U. che traspone la Direttiva europea sui rientri e rimpatri, il periodo massimo di trattenimento fu esteso da sei a 18 mesi. Anche altri paesi estesero i termini massimi di trattenimento nel recepimento della direttiva, come ad esempio la Spagna e la Grecia (Flynn & Cannon 2010).

Secondo l'articolo 14(5) il termine iniziale di trattenimento è di 30 giorni. Se vi sono difficoltà nello stabilire l'identità e la nazionalità di una persona o nell'acquisire i documenti di viaggio, il giudice di pace può estendere tale termine per ulteriori 30 giorni. Allo scadere di tale periodo, se i motivi per il trattenimento come stabilito dall' articolo 14(1) persistono, il trattenimento può essere esteso per ulteriori 60 giorni. Il termine massimo di trattenimento non può superare i sei mesi. Tuttavia nei casi in cui l'espatrio non può avvenire, a causa della mancanza di collaborazione dei cittadini stranieri o a causa dei ritardi nel processo di ottenimento dei documenti necessari provenienti da paesi terzi, il trattenimento può essere esteso di altri 12 mesi.

Così facendo, come nel caso della Grecia, i motivi per applicare il limite massimo di trattenimento sono fondati non solo sulla condotta della persona interessata, ma anche su circostanze avverse e non dipendenti dai detenuti, tali ad esempio i ritardi da parte delle autorità nel paese di rimpatrio.

**Garanzie procedurali** Al momento dell'arresto di uno straniero per la violazione delle norme sull'immigrazione, la polizia è tenuta a notificare il giudice di pace competente entro 48 ore. Il giudice, in seguito a un'udienza di convalida tenuta in presenza di un avvocato, può emettere un ordine di detenzione entro 48 ore.

Diversi esperti legali sostengono che tali udienze di convalida siano sostanzialmente scorrette. Secondo uno degli avvocati menzionati nel rapporto 2012 "Le udienze di convalida spesso si tengono in modo superficiale....il giudice rivolge due o tre domande, il segretario le annota, l'avvocato interviene e la cosa finisce lì. Spesso si tratta di una mera formalità. Sono moltissimi i colleghi avvocati che a malapena partecipano alle udienze di convalida, rimettendo al giudice di pace la decisione sul da farsi. Di conseguenza la possibilità di difesa è scarsa." E aggiunse "le udienze durano solamente tre minuti e i giudici di pace si limitano a fare sempre le stesse tre domande. Se un imputato cerca di raccontare le sue vicende e la sua storia i giudici non lo ascoltano nemmeno. Semplicemente non gli interessa" (Iyengar et al. 2012).

Ogni successivo prolungamento del trattenimento deve essere convalidato dal magistrato (articolo 14(3)-(5) del T.U.), che può riconsiderare la necessità della detenzione. La presenza del detenuto non è richiesta durante le udienze per l'estensione del trattenimento (Iyengar et al. 2012). Inoltre, il T.U. (Articolo 14) prevede anche la possibilità di appello per le ordinanze di trattenimento e di estensione del trattenimento. Secondo una delle fonti, spesso gli appelli vengono fatti dall'interno dei CIE ma i dati riguardanti gli appelli non vengono resi disponibili. I magistrati sono responsabili per le decisioni sugli appelli.

Secondo alcuni osservatori il coinvolgimento dei magistrati nella supervisione dei trattenimenti dei migranti, che è prassi consolidata dal 2004, limita il controllo giudiziario su tale misura. In quanto giudici non togati, i magistrati potrebbero non possedere le competenze giuridiche adeguate e una conoscenza specializzata dei diritti dei migranti per assolvere questo ruolo in modo appropriato (Crépeau 2012; Vassallo Palaeologo 2011; FRA 2010; Iyengar et al. 2012).

Le ordinanze di trattenimento e le informazioni sui rimedi legali esistenti devono essere comunicati alla persona interessata in una lingua di sua comprensione, o, se ciò non è possibile, in Inglese, Francese o Spagnolo (Art. 13(7) del T.U.).

Infine, per i detenuti che non hanno sufficienti risorse economiche, il magistrato è tenuto a nominare un avvocato che rappresenti la persona interessata nell'udienza di convalida e di estensione. Secondo alcuni esperti, per quanto gli sforzi per garantire accesso all'assistenza legale siano degni di lode, nella realtà gli avvocati cui è assegnato tale compito non hanno tempo sufficiente per preparare il caso in quanto solitamente vengono nominati la mattina stessa dell'udienza. Un detenuto del CIE di Torino ha riferito alle autorità "Ho visto il mio avvocato d'ufficio solamente al momento dell'udienza, insieme al giudice. Non mi è stato detto nulla. L'avvocato non mi ha mai richiamato e io non posso contattarlo perchè non ho il suo numero" (Iyengar et al. 2012).

**I minori e altri gruppi a rischio.** Tranne che per ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale, la legislazione Italiana non consente l'espulsione di minori, donne incinte o che hanno dato alla luce nei sei mesi precedenti (Art. 19(2) del T.U.). Di conseguenza, le persone appartenenti a quelle categorie generalmente non vengono trattenute (Vassallo Palaeologo 2011). Tuttavia, il trattenimento di bambini se accompagnati dai genitori non è esplicitamente vietato. I minori possono essere trattenuti con i loro genitori esclusivamente per tutelare l'unità familiare e se richiesto dai genitori o se deciso dal Giudice minorile. Nella realtà sono pochi i minori trattenuti, solitamente vengono separati dai genitori in trattenimento e inseriti in strutture di accoglienza per minori (PICUM 2012; Commissione Europea 2011a).

Il trattenimento di minori non accompagnati è proibito dalla legislazione italiana (Articolo 26(6) del Decreto Legislativo 25/2008), come lo è anche in molti paesi europei, fra cui [Belgio](#), [Cipro](#), [Danimarca](#), [Francia](#), [Ungheria](#), [Irlanda](#), [Lituania](#), [Portogallo](#), [Romania](#), [Slovacchia](#), Spagna, [Svezia](#) e [Regno Unito](#). I minori non accompagnati devono essere inseriti in strutture ad hoc previste all'interno del Sistema di Protezione per I Richiedenti Asilo e i Rifugiati (SPRAR). Tuttavia, la scarsità di posti disponibili nelle strutture minorili o i problemi incontrati durante il processo di identificazione possono risultare nell'inserimento di un minore nei centri riservati agli adulti oppure addirittura in centri di detenzione amministrativa (France Terre d'Asile 2012; UNHCR 2012d). La normativa non protegge esplicitamente i bambini dall'allontanamento alla frontiera, e gli può quindi essere negato l'ingresso nel paese o possono essere trattenuti alla frontiera, come accade in Francia (Commissione Europea 2011a).

**Richiedenti asilo.** Se uno straniero presenta la domanda di protezione internazionale dopo che è già stato trattenuto in seguito ad un ordine di espulsione, deve rimanere nel centro detentivo in quanto la normativa non prevede il trasferimento da un CIE ad un Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA). Tuttavia in questo caso la richiesta di asilo viene esaminata con priorità, e la lunghezza massima della detenzione è di 30 giorni (articoli 21 e 28(2) del D.Lgs. 25/2008; Parlamento Europeo 2012).

Soggetti a detenzione sono anche i richiedenti asilo condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380(1)-(2) del Codice Penale, come reati in relazione al traffico di droga, alla libertà sessuale, partecipazione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati connessi alla prostituzione o all'impiego di minori in attività illecite; o crimini internazionali previsti dall'articolo 1F della Convenzione di Ginevra (Articolo 21 del D.Lgs. 25/2008; EMN 2012).

**Misure non detentive.** Le cosiddette alternative al trattenimento furono introdotte con le modifiche apportate al T.U. immigrazione nel 2011, per riflettere la Direttiva europea rientri e rimpatri. L'Articolo 14(1bis) prevede tre tipologie di misure non detentive: a) consegna del passaporto o di documento equivalente; b) l'obbligo di

dimora predefinito; e/o c) obblighi di presentarsi periodicamente alle autorità. Tuttavia tali misure possono essere applicate solamente a immigrati in possesso di passaporto o di documenti equivalenti (PICUM 2012).

**Criminalizzazione.** Come in altre parti d'Europa, fra cui Germania e [Svizzera](#), la legislazione italiana in materia di immigrazione penalizza gli ingressi e i soggiorni irregolari. Il reato di soggiorno irregolare fu introdotto nella normativa dalla modifica del 2009. L'articolo 6(3) prevede che se uno straniero, su richiesta delle forze dell'ordine e senza ragionevole giustificazione, non è in grado di esibire la documentazione comprovante il soggiorno regolare nel paese, può essere punito con la detenzione fino a un anno e una multa di 2,000 euro. Inoltre, l'Articolo 10bis prevede che gli ingressi e i soggiorni che violano il T.U. vengano sanzionati con una multa fra i 5,000 e i 10,000 euro.

**The Praesidium Project.** Nel 2006 una piattaforma nazionale, comprendente anche il Ministero dell'Interno, inaugurò un programma dedicato alla gestione dei flussi migratori misti che giungevano sull'isola di Lampedusa, chiamato Progetto Presidio (*Potenziamento dell'accoglienza rispetto ai flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa*) (ICMC 2012).

Finanziato dal Governo italiano e dall'Unione Europea, il progetto vede la collaborazione del Governo, dell'ACNUR, dell'OIM, della Croce Rossa italiana e, dal 2008, anche della Sezione Italiana di Save the Children. Secondo il progetto, l'ACNUR assiste nell'identificazione dei richiedenti asilo e facilita le procedure di domanda; l'OIM fornisce informazioni ai migranti sulla normativa italiana in materia di immigrazione e assiste gli immigrati che scelgono il rientro volontario nel paese d'origine; la Croce Rossa fornisce assistenza umanitaria ai detenuti e Save the Children si occupa dei minori non accompagnati (CPT 2007a, p. 10; ICMC 2012; UNHCR 2010).

Il progetto, in seguito ben accolto anche dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, fu esteso ad altre parti d'Italia (CPT 2007a, p. 10; Croce Rossa, "Progetto PRAESIDIUM"). Nel 2007, nella seconda fase del Progetto Presidio, furono create unità mobili per "seguire le attività a Lampedusa e monitorare gli sbarchi in Sicilia" (UNHCR, "PRAESIDIUM"). Nel 2012 il progetto era alla sua VI fase e copriva Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e le Marche (France Terre d'Asile 2012; ICMC 2012).

**Respingimenti e procedure di interdizione.** L'Italia ha adottato per diversi anni la controversa pratica dei respingimenti, spingendo le imbarcazioni dirette in Italia a ritornare verso la Libia (paese non firmatario dalla [Convenzione ONU sui Rifugiati](#)). Alcuni osservatori hanno sostenuto che tale procedura aggrava ulteriormente la crisi umanitaria delle morti in mare, causando l'affondamento di interi barconi carichi di migranti. Antimonio Gutierrez, Commissario ONU sui Rifugiati, ha esplicitamente sollecitato l'Italia, Malta e la Libia ad adottare una convenzione per contrastare l'immigrazione irregolare nel Mediterraneo -in continua crescita- ed assicurare che le persone non vengano costrette a tornare in luoghi dove "la loro vita e la loro libertà sarebbero messi a repentaglio" (UN News Service 2009c).

Per contro, l'Italia ha difeso la strategia dei respingimenti affermando che nei casi in cui è i migranti sono facilmente identificabili e i mezzi di trasporto vengono prontamente messi a disposizione, non vi è necessità alcuna di ricorrere alla detenzione amministrativa, e la polizia può immediatamente accompagnare un immigrato al confine senza validazione da parte del giudice (Governo Italiano, 2007, n. xvi).

Gli stranieri che vengono intercettati prima del loro arrivo in Italia si trovano, secondo quanto afferma il Governo, in una posizione favorevole, in quanto possono ancora fare ingresso in Italia attraverso la

procedura ufficiale, e quindi da regolari, mentre per coloro che sono stati espulsi dal paese è fatto diniego di rientro per 10 anni (Governo Italiano, 2007, p. 21). Secondo Human Rights Watch (HRW), “quando il Governo italiano espelle degli stranieri in Libia, si fa anche carico di pagare un volo charter per rimandare la gente a casa.” Circa cinquanta voli sono stati utilizzati per trasportare oltre 5,668 persone fra Agosto 2003 e Dicembre 2004 (HRW 2006, p. 112).

Come precedentemente spiegato, la Corte Europea dei Diritti Umani nel caso *Hirsi* ha stabilito che i respingimenti messi in atto dall'Italia hanno violato la proibizione del trattamento inumano e degradante (articolo 3 della CEDU), la proibizione delle espulsioni collettive (articolo 4 del Protocollo 4 della CEDU) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13 della CEDU).

Il controllo dei confini marittimi si è svolto nel contesto del quadro di cooperazione italo-libica, basato sul *Trattato di amicizia, partnership e cooperazione* del 2008 o su diversi protocolli tecnici (Amnesty International 2012). Nell'aprile 2012 l'Italia ha concluso un altro accordo con la Libia per “ridurre il flusso di migranti.” L'accordo stabilisce le misure da mettere in pratica per evitare che i migranti irregolari lascino la Libia, come per esempio il rafforzamento dei confini libici; l'addestramento delle forze di polizia e delle autorità di frontiera libiche da parte dell'Italia; e l'assistenza italiana per rafforzare i controlli sui confini libici e i pattugliamenti delle coste. Amnesty International ha fatto notare come l'accordo ha avuto ripercussioni su alcuni migranti che necessitavano della protezione umanitaria ma che si sono trovati di fatto bloccati in un paese dove lo stato di diritto è per lo più assente e le condizioni di detenzione sono assolutamente disumane (Amnesty International Italy 2012; PICUM 2012).

**Accordi di riammissione.** L'Italia ha concluso una serie di accordi bilaterali di varia natura riferiti alla gestione dei flussi migratori. Ha al suo attivo circa venti accordi di riammissione per il rientro di immigranti irregolari e circa quaranta accordi della polizia per collaborare in operazioni per contrastare lo sfruttamento dell'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Per quanto riguarda l'immigrazione regolare, l'Italia ha concluso accordi sulla regolamentazione e la gestione dei flussi migratori di lavoratori con molti stati, fra cui Moldavia, Marocco, Egitto, Albania e Tunisia (EMN 2012b; ICMC 2012).

**Monitoraggio indipendente dei centri di detenzione.** All'interno dello “stato di emergenza” proclamato dal Ministero dell'Interno nel 2011, il Governo ha pubblicato una circolare che proibisce l'ingresso ai CIE a giornalisti ed organizzazioni non affiliate con il Ministero, con l'eccezione di ACNUR, OIM, Croce Rossa Italiana, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save the Children e Caritas (Cosentino 2011). Tali restrizioni scatenarono la nascita della campagna *LasciateCIEEntrare*. Nel Dicembre 2011 il divieto fu revocato grazie al “consistente calo dei flussi provenienti dall'Africa settentrionale” e “alla creazione di un complesso sistema di accoglienza e cura.” (MEDU 2012; Vassallo Palaeologo 2011).

Tuttavia, le organizzazioni della società civile continuano ad incontrare grosse difficoltà nell'accedere alle strutture detentive, come sottolineato anche dal Relatore Speciale dell'ONU sui diritti umani dei migranti durante la sua missione in Italia del 2012 (OHCHR 2012).

**Il Sistema detentivo.** In Italia esistono diversi tipi di centri di detenzione, i *Centri di Accoglienza* (CDA); *Centri di Identificazione ed Espulsione* (CIE) e i centri delle zone di transito presenti in vari porti di entrata del paese. Vi è anche una rete di centri non detentivi per la ricezione dei richiedenti asilo, chiamati



*Centri Accoglienza Richiedenti Asilo (CARA)* e di *Centri di Prima Assistenza (CPA)*, che forniscono servizi per immigrati irregolari (ASGI 2009).

**I centri di Accoglienza.** Gli stranieri che giungono in Italia sprovvisti della documentazione necessaria per soggiornare nel paese possono essere inizialmente trattenuti nei *Centri di Accoglienza (CDA)*. Qui si possono trovare migranti intercettati in mare, dopo lo sbarco o in transito sul territorio italiano. Regolati dalla legge n. 563/1995, i CDA sono stati concepiti per svolgere le funzioni di pre-ammissione ai centri detentivi, ovvero per determinare l'identità dei migranti irregolari e fornire prima assistenza mentre questi restano nei centri nell'attesa di determinare la loro situazione giuridica.

Gli osservatori rilevano che le procedure all'interno dei CDA possono variare da regione a regione e da centro a centro. Ad esempio, alcune fonti intervistate dal Global Detention Project hanno dichiarato che sembra non esserci una prassi comune per quanto concerne il numero di volte che le persone vengono trattenute. All'ottobre 2012 il sito del Ministero dell'Interno segnala che il trattenimento nei CDA è "strettamente limitato al termine necessario a determinare l'identità e le qualifiche per la permanenza in Italia, e per determinare se i migranti debbano essere espulsi o meno." In alcuni CDA tale limite al periodo di permanenza viene rispettato. Come riportato da un portavoce di un'organizzazione internazionale (che ha chiesto di rimanere anonimo), in alcune aree dell'Italia gli immigrati sono trattenuti nei CDA per "Il tempo strettamente necessario per le procedure di identificazione ovvero, a seconda della quantità di detenuti, dalle 3-4 ore ai 2 giorni." Anche un'altra fonte ha sostenuto che il termine di trattenimento dipende da quante persone si trovano nella struttura in un dato momento, e ha dichiarato che mentre in alcuni centri la detenzione dura solitamente dalle 5 alle 15 ore, in altri –soprattutto quelli di Lampedusa- può durare fino a una settimana, o durante i periodi di crisi anche di più (Pretto 2012).

Le difficoltà nel valutare le procedure dei CDA dipendono in parte anche nella normativa mancano regole di riferimento precise. Anche secondo Medecins Sans Frontieres (MSF) il trattenimento nei CDA non è regolato in modo chiaro (MSF 2010). Di conseguenza, non c'è un termine massimo ufficiale per il trattenimento, e la validazione del magistrato non è richiesta ai fini della detenzione (ICMC 2012; MSF 2010). Mentre in teoria il trattenimento che supera le 48 ore richiede un'ordinanza da parte del magistrato, non è chiaro se tale regola vada applicata anche ai CDA.

Vi sono anche state asserzioni sul fatto che alcuni di questi centri siano sovraffollati e non vi sia personale sufficiente (MSF 2010).

Regole così ambigue rendono difficoltosa una precisa caratterizzazione dei CDA. Il Global Detention Project generalmente non contiene dati riferiti a centri dove il periodo di detenzione è inferiore a due o tre giorni. Tuttavia, in alcuni paesi il GDP ha rilevato che i centri di permanenza breve vengono spesso utilizzati per periodi di tempo più lunghi, anche quando ciò non è previsto dalla normativa. In questi casi, il GDP include tali centri nella raccolta dei dati -definendoli centri di detenzione a breve termine- per l'apparente mancanza di un termine massimo di trattenimento ufficiale e sulla base di quanto riferito da fonti affidabili.

Secondo il sito del Ministero dell'Interno, sono cinque i CDA attualmente in funzione: Agrigento, Lampedusa (381 posti); Cagliari, Elmas (220 posti); Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360 posti); Lecce-Otranto (30 posti); and Ragusa Pozzallo (172 posti) (Ministero dell'Interno 2012; Fonte anonima 2012).

Oltre ai sovracitati, secondo il Ministero vi sono altri quattro centri di accoglienza per richiedenti asilo che utilizzano aree della struttura come CDA: Bari Palese, Area aeroportuale (744 posti); Brindisi, Restinco (128 posti); Crotone, località Sant'Anna (875 posti); and Foggia, Borgo Mezzanone (856 posti). Non sono però state rilasciate informazioni sul numero di posti utilizzati a fini detentivi all'interno di questi centri. Siccome questi centri hanno sia aree "di sicurezza" che aperte, vengono chiamati "a regime misto" e vengono codificati sia come "centri di accoglienza" che come "centri di detenzione di migranti."

**I Centri di Identificazione ed Espulsione.** Secondo il sito del Ministero, l'Italia ha 13 centri di detenzione a lungo termine, chiamati CIE, per un totale di 1,901 posti. Questi si trovano a Bari-Palese (96 posti); Bologna, Caserma Chiarini (95 posti); Brindisi, Loc. Restinco (83 posti); Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (96 posti); Catanzaro, Lamezia Terme (80 posti); Crotone, S. Anna (124 posti); Gorizia, Gradisca d'Isonzo (248 posti); Milano, Via Corelli (132 posti); Modena, Località Sant'Anna (60 posti); Roma, Ponte Galeria (360 posti); Torino, Corso Brunelleschi (180 posti); Trapani, Serraino Vulpitta (43 posti); e Trapani, loc Milo (204 posti).

Nell'Aprile 2011 sono stati aperti altri tre centri, a Kinisia (Trapani), Palazzo San Gervasio (Potenza), e Santa Maria Capua Vetere in Campania—trasformati in centri temporanei di detenzione (TCIE) da utilizzare fino alla fine del 2011. Al termine della sua visita al centro di Santa Maria Capua Vetere nel maggio 2011, la Commissione Diritti Umani del Parlamento ha rilevato che le condizioni della struttura sono "particolarmente critiche." Con una capacità di 1,000 posti, la struttura consiste in 25 tende montate in un campo chiuso da una doppia recinzione. Durante la visita della Commissione, i materassi erano disposti a terra e le tende non fornivano alcuna protezione dal sole. All'inizio di giugno un incendio distrusse parte della struttura, che di conseguenza venne chiusa (Commissione Straordinaria Per La Tutela e La Promozione Dei Diritti Umani 2012; Vassallo Palaeologo 2011). Tuttavia, nel marzo 2012 il Ministero ha dichiarato di voler rendere le strutture permanenti (MEDU 2012; Meltingpot 2012).

**Zone di transito.** In Italia sono operativi diversi centri di detenzione situati nei porti di entrata del paese, sotto la gestione della polizia di frontiera. Al contrario di altri paesi europei, come la Francia, che ha dei regolamenti specifici per le operazioni da effettuarsi all'interno dei centri di transito (*zones d'attente*), in Italia queste strutture operano senza riferimento ad un quadro normativo ad hoc e in alcuni casi non hanno le caratteristiche adatte ad fungere da centri detentivi (Masera 2012b; ARCI 2012).

Vista la mancanza di un regolamento specifico, gli immigrati possono esservi trattenuti per periodi lunghi senza accesso a un avvocato, sprovvisti di garanzie legali e senza poter accedere alla procedura di asilo (Masera 2012; Pretto 2012). Il Professor Luca Masera dell'Università di Brescia, che ha svolto ricerche sulle operazioni in corso presso i centri di transito, durante un'intervista al GDP ha sottolineato la precarietà della situazione, spiegando che "in alcuni giorni potrebbe esserci un agente di polizia che autorizza i detenuti a contattare un legale. Il giorno successivo potrebbe esserci un altro agente che invece non li autorizza" (Masera 2012).

A seconda del centro in cui una persona è detenuta e dalla situazione momentanea all'interno della struttura, gli immigrati possono essere trattenuti per un paio o addirittura diverse settimane. Nel porto dell'isola di Lampedusa, per esempio, la polizia di frontiera —talvolta con l'assistenza dell'esercito— durante i periodi di maggiore afflusso trattiene gli immigrati per molte settimane (Masera 2012). Nella centro di transito

dell'Aeroporto di Fiumicino a Roma gli stranieri, fra cui donne e bambini, sono costretti a dormire per diversi giorni sul pavimento o sulle sedie a causa della mancanza di una struttura adeguata ai finalità detentive. Vengono anche lasciati nelle aree di attesa, separate dal resto delle aree di attesa soltanto da del nastro, e provviste solamente di panche in ferro e servizi igienici dell'aeroporto. Le madri con i loro figli invece vengono fatti restare in una sala di 30 m2 senza finestre. Gli stranieri resterebbero infine nella struttura fino a quando la compagnia aerea che li ha portati in Italia si occupa della loro espulsione (ARCI 2012).

Siccome tali centri non hanno un regolamento da applicare per quanto riguarda la detenzione amministrativa di immigrati né sembra vengano trattati all'interno della normativa in materia di immigrazione, il Global Detention Project li categorizza come "Strutture di transito ad-hoc."

Fino al novembre 2012, il Global Detention Project può confermare che i centri di transito operativi sono situati ai punti di attraversamento delle frontiere di Ancona e Trieste, aeroporti di Roma (Fiumicino) e Milano (Malpensa), porti marittimi di Empedocle (Sicily) (Pretto 2012) e Lampedusa (Maserà 2012).

**Autorità di competenza e gestione delle strutture di detenzione amministrativa.** Sia i CDA che i CIE sono di competenza del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Se l'autorità di riferimento per entrambe i tipi di strutture è centralizzata, la gestione dei singoli CDA differisce da quella dei CIE. La gestione dei primi avviene infatti a livello nazionale, con la *Direzione Centrale dei servizi per l'immigrazione e l'asilo* che facilita il processo di verifica per determinare se gli immigrati trattenuti nei centri possano restare in Italia. Alcuni CDA inoltre subappaltano alcuni servizi a gruppi e organizzazioni della società civile. (CDU 2006).

I CIE invece sono governati a livello locale dalle prefetture, con le questure e i magistrati locali che assolvono il compito amministrativo di determinare le misure per l'identificazione e, qualora fosse opportuno, l'espulsione. Anche le prefetture locali subappaltano alcuni dei servizi di base presenti all'interno dei centri a una serie di enti privati, fra cui organizzazioni della società civile (Ministero dell'Interno, "I Centri dell'immigrazione").

Nel 2000 fu elaborata la Direttiva Bianco, che contiene le linee guida per la gestione di CIE e CDA, e la fornitura di cibo, vestiario e servizi sanitari essenziali. Questo documento prevede che ogni detenuto sia ufficialmente registrato e che l'ente responsabile per la gestione del centro presenti una resoconto settimanale delle registrazioni al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (Governo italiano, 2007, p.13). Inoltre, il Gruppo ONU di lavoro sulla detenzione amministrativa afferma che gli enti in carica della gestione dei centri sono tenuti a fornire servizio di consulenza legale ai detenuti. Tuttavia come rileva lo stesso Gruppo ONU, la qualità del servizio tende a variare, con gli avvocati d'ufficio non sempre "dedicati ed efficienti" (WGAD 2009, p. 19).

Il corpo militare della Croce Rossa Italiana è stato per diversi anni il principale ente private contrattato a fornire servizi in molti centri di espulsione -fra cui Torino, Milano, Bari e Roma- in collaborazione con le prefetture di ciascuna regione. La Croce Rossa ha anche assistito nelle operazioni dei centri di accoglienza di Bari e Foggia (Croce Rossa, "Strutture per I migranti"). Il Governo ha riferito di aver scelto la Croce Rossa per le sue competenze nel prestare aiuto umanitario ai detenuti (CDU 2006, p. 84). Fra i servizi forniti dall'organizzazione internazionale vi sono cibo, cure mediche, alloggio, assistenza psicologica, sociale e linguistica e manutenzione dei centri.

La Croce rossa è stata per svariati anni l'unica organizzazione privata a lavorare all'interno dei centri di detenzione, mentre ad altri gruppi che difendono i diritti civili è stato negato l'accesso alle strutture (HRW 2006). Tuttavia, alcuni gravi episodi avvenuti all'interno dei centri, fra cui morti e incendi, hanno spinto il Governo ad estendere il coinvolgimento nella gestione dei centri ad organizzazioni ed enti oltre alla Croce Rossa, che comunque ha riferito di non avere sufficienti risorse umane da impiegare. Agli inizi del 2000, in seguito all'adozione della Direttiva Bianco, la posizione di monopolio della Croce Rossa si è indebolita a fronte di altre organizzazioni cui è stata affidata la fornitura di servizi (Mazza 2012).

Oggi la Croce Rossa è co-responsabile solamente per la gestione dei CIE di Torino e Milano e del CDA di Lecce Otranto e Ragusa Pozzalo. Le altre organizzazioni e cooperative che forniscono servizi nei centri detentivi sono: il Consorzio Connecting People (per i CIEs di Trapani Milo, Gorizia e Brindisi e i CARAs/CDA di Brindisi e Foggia), Le Misericordie d'Italia (per i CIE di Crotone, Bologna e Modena e i CARA/CDA di Crotone), la Cooperativa Albatros (per il CIE e il CDA di Caltanissetta), Auxilium (per il CIE di Roma e il CARA/CDA di Bari), la Cooperativa Malgrado Tutto (per il CIE di Catanzaro); gli Operatori emergenza radio (per il CIE di Bari-Palese) e la Cooperativa Insieme (per il CIE di Trapani Serraino Vulpitta) (FaiNotizia 2012; Mazza 2012; ASGI 2011).

**Condizioni di detenzione.** Il Governo Italiano e la Croce Rossa Italiana sono stati ripetutamente messi sotto accusa dalle organizzazioni per i diritti umani, dai media e dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa (CPT) per quanto riguarda le condizioni dei centri di detenzione per gli immigrati del Paese, con particolare riferimento al centro di Lampedusa. Nel 2006 fu creata una commissione con lo scopo di valutare le condizioni delle strutture dei centri detentivi, la cosiddetta "Commissione De Mistura." Il rapporto della Commissione, del 2007, contiene un'analisi dettagliata di ciascun centro e delle raccomandazioni per il miglioramento delle condizioni dei centri e della loro gestione (WGAD 2009, p. 19; De Mistura Commission 2007).

Le informazioni rese disponibili sulla demografia della popolazione detenuta del Paese sono scarse. Sia il rapporto della Commissione De Mistura del 2007 che il rapporto del Comitato Diritti Umani del 2006 indicano che uomini e donne detenuti vengono alloggiati in strutture separate all'interno dei centri.

Le ONG e la stampa hanno documentato che i minori (sia accompagnati che non) vengono spesso trattenuti nei centri di detenzione, in particolar modo su quello dell'isola di Lampedusa (AI 2006). Nel Gennaio 2009 una coalizione di organizzazioni nazionali e internazionali lanciò un appello sulle "condizioni allarmanti" dei centri di Lampedusa e sulla detenzione di minori, spesso prolungata, nei CDA prima del loro trasferimento presso "strutture di accoglienza appropriate" (AI Italia et al 2009).

Il centro di Lampedusa Contrada Imbriacola è stato sotto i riflettori a causa delle condizioni detentive all'interno della struttura. Con una capacità di 850 posti, fu inizialmente concepito come centro temporaneo per trattenimenti fino a 48 ore. Nel 2011 quando gli sbarchi dalla Tunisia e dalla Libia raggiunsero l'apice, in alcuni periodi il centro giunse ad ospitare fra le 1,000 e le 2,000 persone (PACE 2011). Alla fine del 2011 – riferisce il giornalista Fabrizio Gatti – più di 200 minori erano detenuti a Lampedusa in condizioni del tutto inadeguate e in luoghi decisamente sovraffollati (Gatti 2011). Secondo i dati raccolti da Save the Children, nel periodo fra gennaio e settembre 2011 si trovavano a Lampedusa quasi 2,600 minori non accompagnati, il

40% dei quali furono trasferiti in Strutture di Accoglienza Temporanea nel resto del paese fra luglio e settembre dello stesso anno (Save the Children 2011).

In un rapporto di MSF del maggio 2011 vengono descritte le condizioni estremamente carenti del centro di Lampedusa, con i detenuti privati di qualsiasi accesso alle informazioni sui loro diritti e a cure mediche adeguate. A marzo 2011 circa 3,000 immigrati furono costretti a dormire sul porto di Lampedusa per diversi giorni, dotati solo dell'accesso a 16 sanitari chimici e 1,5 litri di acqua al giorno (MSF 2011; AI 2011). A margine della missione in Italia nel maggio 2011, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sollecitò le autorità italiane invitandole ad espandere urgentemente il sistema di accoglienza aumentando la capienza delle strutture dell'isola ed assicurare il trasferimento rapido dei nuovi arrivati sulla terraferma (PACE 2011).

Il 20 settembre 2011 nel corso di un'insurrezione all'interno della struttura di Contrada Imbriacola scoppiò un incendio a seguito del quale le autorità chiusero il centro e dichiararono Lampedusa porto non sicuro (Parlamento Europeo 2012; Squires 2011).

Il CIE di **Trapani contrada Milo** è il centro di detenzione più recente del Paese. Aperto nel 2011, può ospitare fino a 200 persone. E' composto da cinque edifici con stanze da sei posti (Parlamento Europeo 2012). Una delegazione di giornalisti che nel maggio 2012 riuscì ad entrare nel centro, documentò l'inadeguatezza della struttura detentiva, senza lenzuola, porte dei bagni e senza un'area ricreativa a disposizione (TM News 2012).

Il CIE di Ponte Galeria a **Roma**, con una capacità di 354 posti e una media di 240 detenuti, è il centro di detenzione più grande in Italia. Nel 2011 e all'inizio del 2012, i detenuti, frustrati dalle condizioni di vita all'interno della struttura, cominciarono diversi scioperi della fame e rivolte interne. Secondo una ONG, la struttura di Roma non ha i presupposti sufficienti a garantire condizioni di vita decenti e il rispetto della dignità delle persone lì trattenute. Particolare preoccupazione destano l'assenza di attività ricreative, l'inadeguatezza delle strutture sanitarie e dell'assistenza medica (MEDU 2012). L'organizzazione ha anche fatto notare che le condizioni detentive del CIE di Roma sono paragonabili a quelle dei CIE di **Bologna** e **Torino** (MEDU 2012).

Una ricerca dello IUC di Torino ha riscontrato che nel CIE di Torino non vi sono abbastanza attività per i detenuti, mancano prodotti igienici essenziali, le strutture non sono sufficientemente ventilate e le visite mediche sono inadeguate. I migranti hanno anche lamentato di atteggiamenti irrispettosi da parte del personale. Inoltre, alcuni detenuti che in precedenza erano stati in carcere hanno riferito ai ricercatori che le prigioni offrono condizioni decisamente migliori, hanno regole chiare e personale più professionale. Nel 2011 si registrarono 156 episodi di autolesionismo all'interno del centro (Iyengar et al 2012).

## **Dati e statistiche**

Secondo il sito del Ministero dell'Interno (all'ottobre 2012) in Italia ci sono 9 Centri di accoglienza e 13 Centri di identificazione ed espulsione, per un totale di 1,901 posti nei CIE e 1,163 nei CDA (senza contare i posti delle infrastrutture CARA)

Rispetto al 2009 la capacità detentiva di tale infrastruttura è notevolmente cresciuta. Infatti, nel Settembre 2009 in Italia c'erano 10 CIE, con 1,160 posti totali, e 10 CDA ([GDP 2009 profile](#)).

Ogni persona trattenuta nei CIE costa 45 euro al giorno, cifra che comprende cibo, alloggio e spese mediche (EMN 2012b). Mentre il periodo di trattenimento è in media di 150 giorni (EMN 2012b), la durata massima è attualmente di 18 mesi, ed è necessaria la validazione del magistrato ogni 30 o 60 giorni (T.U. Articolo 15).

Nel 2011 gli immigrati detenuti nei CIE erano 7,735, dei quali 3,880 furono poi espulsi dal paese. La percentuale di espulsioni è quindi del 50% rispetto al numero dei detenuti, anche se vi sono significative differenze regionali. Il tasso di espulsioni raggiunge infatti il 68% a Modena e il 30% a Brindisi (MENU 2012b). Al 20 dicembre 2011 c'erano 1,050 immigrati trattenuti nei CIE in Italia, di cui 103 a Bari, 71 a Bologna, 34 a Brindisi, 45 a Catanzaro, 66 a Gorizia, 117 a Milano, 60 a Modena, 203 a Roma, 134 a Torino, 37 a Trapani Serraino Vulpitta e 180 a Trapani-Milo; erano rimasti invece vuoti i centri di Caltanissetta e Crotone Crotone (Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani 2012).

Secondo il rapporto del 2007 della Commissione De Mistura, fra il 2005 e il 2006 circa 25-000 stranieri furono trattenuti nei centri di detenzione per migranti (Commissione de Mistura, 2007, p. 12). Di questi circa il 31%, ovvero 6,800, erano Rom. Marocchini, Nigeriani, Palestinesi e Tunisini formavano anche una grossa porzione dei detenuti in questi anni.

Nel 2011, in seguito alle rivolte del Nord Africa, il numero delle domande di asilo aumentò bruscamente dalle 10,050 del 2010 alle 34,120 del 2011 (UNHCR 2012c). Nel 2011 vennero accolte 7,485 domande, rispettivamente 1,870 per lo status di rifugiato, 2,265 per la protezione sussidiaria e 3,350 per la protezione umanitaria (EUROSTAT). I cinque paesi di origine con il maggior numero di cittadini cui è stata riconosciuta la protezione internazionale sono Afghanistan, Somalia, Pakistan, Costa d'Avorio e Nigeria (EMN 2012a). L'ACNUR riferisce che in Italia a gennaio 2012 c'era un totale di 13,525 richiedenti asilo (UNHCR 2012).

Nel 2011 l'Italia ha accolto 4,570,300 migranti regolarmente soggiornanti, equivalenti al 7,5 del totale della popolazione. Non sono compresi in questo numero i cittadini europei che sono circa 1,334,800 (EUROSTAT).

Alla fine del 2011 erano presenti in Italia 7,750 minori non accompagnati e non richiedenti asilo, 1,094 dei quali erano cittadini Afgani.

Il numero di domande di asilo presentate da minori non accompagnati è cresciuto drasticamente da 306 nel 2010 a 827 nel 2011, con il gruppo più numeroso costituito da minori afgani (125 bambini) (UNHCR 2012d; France Terre d'Asile 2012).

Secondo una fonte in Italia nel 2005 c'erano 541,000 immigrati irregolari, 650,000 nel 2006, 349,000 nel 2007 e 651,000 nel 2008 (Clandestino Research Project, 2009). Il calo registrato nel 2006-7 è dovuto al fatto che a quasi mezzo milione di stranieri irregolari fu rilasciato un permesso di lavoro che consentì loro di rimanere nel paese (Blangiardo 2008). In linea con le stime elaborate dal Centro Ricerche Idos, il numero di immigrati irregolari scese a 560,000 nel 2009 e 544,000 nel 2010 (EMN 2012b).

Nel 2011 furono 29,505 gli immigrati irregolari che ricevettero ordinanza di espulsione, 6,180 dei quali vennero coercitivamente rimpatriati. I cinque paesi con il maggior numero di rimpatriati furono Tunisia, Egitto, Albania, Marocco e Algeria (EMN 2012a).

Il numero di immigrati irregolari sbarcati in Italia scese drasticamente nel periodo 1998-2005, anche se fu proprio quello il periodo in cui la "questione immigrazione" cominciò a ricevere crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e il Governo introdusse controlli più stretti. Nel 1999 si registrarono 49,999 immigrati irregolari giunti in Italia; nel 2005 questo numero era sceso del 50%, ovvero 22,939 persone circa (Governo italiano, 2007, p. 13-14)

Nel 2007, circa 20,000 immigrati irregolari sbarcarono in Italia, 12,000 dei quali sulle coste di Lampedusa. La metà di coloro che sbarcarono in Italia presentarono poi domanda di asilo, e a loro volta il 57% ricevette una qualche forma di protezione (UNHCR "PRAESIDIUM"). Nel 2008 gli arrivi via mare raggiunsero le 36,000 persone, il 75% delle quali presentò domanda di asilo e di questi circa la metà ricevette lo status di rifugiato o la protezione per motivi umanitari (UN Service 2009a).

Fra il 2008 e il 2011 gli sbarchi diminuirono drasticamente grazie alla strategia di cooperazione con la Libia messa in atto dopo il *Trattato di Amicizia, Partnership e cooperazione* del 2008. Infatti, nel 2009, con circa 9,600 nuovi arrivi, in Italia si registrò un calo del 90% rispetto al 2008. Nel 2010 vi fu un ulteriore calo dell'80%, con solamente 4,350 persone che giunsero in Italia (ICMC 2012).